

Delibera n. 150/2024

**Contratto di Programma sottoscritto in data 26 ottobre 2012 dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e da SAVE S.p.A. per la gestione dell'aeroporto Marco Polo di Venezia. Articolazione tariffaria anni 2017-2021. Avvio del procedimento volto alla valutazione degli eventuali provvedimenti da adottare in conseguenza degli effetti della sentenza del Consiglio di Stato del 22 marzo 2024 n. 2807.**

L'Autorità, nella sua riunione del 7 novembre 2024

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE;
- VISTO** l'articolo 10 della legge 3 maggio 2019, n. 37, che ha esteso ai contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza di cui all'articolo 73 del citato decreto-legge 1/2012, attribuite all'Autorità di regolazione dei trasporti;
- VISTO** il decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 e, in particolare, l'articolo 22, comma 2 laddove dispone che: *“Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di diritti aeroportuali, di cui al Capo II, articoli da 71 a 82, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, fa comunque salvo il completamento delle procedure in corso volte alla stipula dei contratti di programma con le società di gestione aeroportuali, ai sensi degli articoli 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Tali procedure devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2012 e, comunque, la durata dei contratti di programma stipulati secondo quanto disposto nel primo periodo è fissata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia e dei rispettivi modelli tariffari”*;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'articolo 1, comma 11-bis;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2012 con cui sono stati approvati il Contratto di programma in deroga e relativi allegati,

sottoscritto in data 26 ottobre 2012 tra l'Ente Nazionale Aviazione Civile (di seguito: ENAC) e la Società SAVE S.p.A. (di seguito: SAVE);

**VISTA** la delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014, recante *“Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali”*;

**VISTA** la delibera n. 92/2017 del 6 luglio 2017, recante *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 106/2016 – Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali”*;

**VISTA** la delibera n. 68/2021 del 20 maggio 2021, recante *“Modelli di regolazione aeroportuale. Disposizioni straordinarie connesse all'entrata in vigore della delibera n. 136/2020 ed integrazione alla regolazione applicabile al settore in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;*

**VISTA** la delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023, recante *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 42/2022. Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali;*

**CONSIDERATO** che, solo successivamente all'entrata in vigore della legge europea 3 maggio 2019 n. 37, il cui art. 10 ha sostituito l'art. 73 del d.l. n. 201/2011 al fine di risolvere la procedura d'infrazione n. 2014/4187, l'Autorità, dapprima con la Misura 27 della delibera n. 68/2021 e poi con la Misura 30 della delibera n. 38/2023, ha potuto prevedere anche nei confronti dei contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-bis, del d.l. 78/2009 l'applicazione dei Modelli aeroportuali dalla stessa approvati attraverso la sottoscrizione di atti aggiuntivi connessi alla revisione delle pattuizioni contrattuali o diverso accordo tra concedente e concessionario nonché l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 80 del d.l. 1/2012;

**CONSIDERATO** che, nell'esercizio delle citate funzioni di vigilanza esercitate a decorrere dall'entrata in vigore della legge 37/2019, in occasione del monitoraggio annuale sui diritti relativi all'anno 2020, l'Autorità ha ritenuto non conformi né ai principi di cui all'articolo 80, comma 1, lettera a) del citato d.l. 1/2012, né alle pertinenti disposizioni del CdP e conseguentemente non ammissibili in tariffa, taluni importi relativi ad alcuni interventi non asseverati da parte di ENAC;

**CONSIDERATO** che, con delibera n. 26/2021 del 25 febbraio 2021, l'Autorità ha disposto la sospensione dei diritti relativi all'anno 2020 ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del d.l. 1/2012 e prescritto al gestore di applicare quanto previsto, in merito, dal CdP;

**CONSIDERATO** che, con riferimento ai medesimi interventi non ritenuti ammissibili per l'anno 2020, ad esito dell'istruttoria svolta nell'ambito del monitoraggio sull'aggiornamento dei diritti per l'anno 2021, l'Autorità ha disposto, con

delibera n. 81/2022 del 19 maggio 2022 la sospensione del regime tariffario istituito per l'anno 2021 e prescritto al gestore di applicare quanto previsto, in merito, dal CdP;

**VISTA**

la sentenza del Consiglio di Stato del 22 marzo 2024 n. 2807 con la quale, in riforma della sentenza del TAR Veneto del 28 aprile 2020 n. 383, è stata accolta l'impugnazione, promossa dall'Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (di seguito: AICAI) e alcuni operatori (Dhl Express Italy s.r.l., Tnt global express s.p.a., Federal Express Europe inc., United Parcel Service Italia Ups s.r.l.) (di seguito: ricorrenti), contro l'ENAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei confronti di SAVE, per l'annullamento degli atti con i quali l'ENAC aveva approvato l'incremento tariffario relativo ai diritti di approdo e partenza per il secondo sotto periodo tariffario 2017-2021, per lo scalo di Venezia;

**CONSIDERATO**

che la citata sentenza, resa tra le sopra citate parti del giudizio alle quali l'Autorità è estranea, ha sancito che il *"mantenimento dei compiti di vigilanza in capo ad ENAC, stabilito dal Contratto di programma, in forza della disciplina transitoria di cui all'art. 22, comma 5 del d.l. 5/2012, si pone in palese contrasto con la direttiva comunitaria, laddove all'art. 11, comma 3 della direttiva prevede, non solo l'autonomia giuridica e l'indipendenza funzionale dell'autorità da qualsiasi gestore aeroportuale e vettore aereo, ma anche l'indipendenza dell'autorità rispetto ai compiti di vigilanza che gli Stati membri mantengano sui gestori aeroportuali o sui vettori aerei"* e che il palese contrasto tra la normativa interna e la direttiva comunitaria trova conferma, nella procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea n. 2014/4187 a seguito della quale il legislatore nazionale è intervenuto modificando l'art. 73 del d.l. n. 1/2012;

**RILEVATO**

che con tale pronuncia il Consiglio di Stato ha annullato gli atti iniziali di tariffazione per il sottoperiodo 2017-2021 facendo, tuttavia *"salve le ulteriori determinazioni da assumersi dagli enti competenti"*;

**VISTA**

la nota di SAVE assunta al prot. n. 96184/2024 del 7 ottobre 2024, indirizzata all'Autorità e a ENAC, con la quale il gestore chiede la convocazione di una riunione per condividere le valutazioni sugli effetti della sentenza del Consiglio di Stato;

**VISTA**

la nota di ENAC assunta al prot. n. 103659/2024 del 21 ottobre 2024, indirizzata a SAVE e per conoscenza all'Autorità, con la quale lo stesso ENAC ha trasmesso il parere che l'Ente ha richiesto all'Avvocatura Generale dello Stato circa la portata applicativa della pronuncia del Consiglio di Stato;

**VISTA** la nota di SAVE assunta al prot. n. 107718/2024 del 29 ottobre 2024, inviata all’Autorità per conoscenza, con la quale il gestore, riscontrando la citata nota di ENAC prot. n. 103659/2024, formula alcune osservazioni sulle quali l’Autorità si riserva ogni opportuno approfondimento;

**RITENUTO** in considerazione del vuoto venutosi a determinare per gli effetti della citata sentenza del Consiglio di Stato, pur essendo l’Autorità estranea al giudizio e pertanto agli effetti conformativi diretti della sentenza, di dovere procedere alla valutazione degli eventuali provvedimenti da adottare in conseguenza degli effetti demolitori del citato pronunciamento stanti le prerogative di autorità nazionale di vigilanza di cui alla direttiva 2009/12/CE;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. l’avvio di un procedimento volto alla valutazione degli eventuali provvedimenti da adottare in conseguenza degli effetti demolitori della sentenza del Consiglio di Stato del 22 marzo 2024 n. 2807;
2. è nominato responsabile del procedimento il dott. Roberto Gandiglio, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it), telefono: 011 19212508;
3. gli interessati al procedimento possono produrre memorie e osservazioni nel termine di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente delibera sul sito *web* istituzionale dell’Autorità;
4. è possibile prendere visione degli atti del procedimento presso l’Ufficio Affari legali e contenzioso, in Via Nizza 230, 10126 Torino, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it), telefono: 011 19212508;
5. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 180 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell’Autorità.

Torino, 7 novembre 2024

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)